

## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 84

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)  
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' APPAG Trento  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

All' ARGEA  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Puglia  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma

**Oggetto: Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità  
contributiva – Integrazione documentale**

Indice

1. Riferimenti normativi .....	4
2. Premessa .....	5
3. Soggetti esenti dall'iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).....	5
4. Verifiche DURC: Soggetti con obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)....	7

## 1. Riferimenti normativi

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;
- Decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2015, n. 125, recante la disciplina operativa della procedura ed i soggetti abilitati a richiederla;
- Circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 - Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
- Circolare INPS n. 56 del 23 aprile 2020 - Iscrizione delle aziende non agricole alla contribuzione agricola unificata. Riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore: effetti sui rapporti di lavoro e recupero delle prestazioni erogate ai lavoratori nel caso di riclassificazione del rapporto di lavoro;
- Delibera AGEA n. 15 del 7 maggio 2021: Formalizzazione della “Convenzione quadro tra INAIL/INPS e AGEA per la fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità contributiva”. DURC .
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T.U.);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 riportante “Violazioni di dati personali (*data breach*), in base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679”;

## 2. Premessa

AGEA è tenuta ad effettuare le verifiche stabilite all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78., nell’erogazione degli aiuti nazionali.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni precedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

In virtù della Delibera n. 15 del 7 maggio 2021, AGEA effettua la verifica della regolarità contributiva del richiedente l’aiuto nazionale in modalità telematica, attraverso l’interscambio automatico di informazioni con il sistema informativo INPS.

L’assenza ovvero l’irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva del beneficiario impedisce l’erogazione dell’aiuto/contributo ovvero comporta la ripetizione dell’indebito erogato a titolo di acconto ai sensi dell’art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, in presenza di esito positivo di tutti gli altri criteri di ammissibilità.

Le presenti istruzioni operative disciplinano le modalità attraverso le quali soggetti esenti alla verifica della regolarità contributiva, sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione e quelle attraverso le quali soggetti che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, possono segnalarlo all’Amministrazione al fine di agevolare le operazioni di verifica.

## 3. Soggetti esenti dall’iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)

I beneficiari, richiedenti l’aiuto nazionale, che non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)<sup>1</sup> sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio

<sup>1</sup> Rientra in tale categoria il soggetto che:

- non impiega lavoratori subordinati
- non impiega lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- non è lavoratore autonomo iscritto alle gestioni amministrative da INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi)
- non è lavoratore dello spettacolo e dello sport professionistico

oppure

(“Dichiarazione di esenzione DURC” – Allegato 1), da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto attesta che è privo di obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE) in quanto vigenti una o più condizioni di esenzione previste dalla normativa. Tale dichiarazione, compilata e sottoscritta dallo stesso ovvero nel caso di persona giuridica dal rappresentante legale o da un suo delegato, dovrà essere inserita dal CAA mandatario, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nella sezione relativa al Fascicolo Aziendale.

Detta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esenzione dalla iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE) ha validità per tutte gli atti amministrativi presentati dal beneficiario nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA, gestore nel SIAN di aiuti nazionali, ed ha una validità di 120 giorni a partire dalla data di inserimento nel Fascicolo stesso.

Il beneficiario dovrà rinnovare la “Dichiarazione di esenzione DURC” alla scadenza dei quattro mesi e comunicare al CAA mandatario tempestivamente qualsiasi variazione che possa inficiare la validità della dichiarazione resa.

I beneficiari che abbiano rilasciato una dichiarazione di esenzione DURC in fase di presentazione di una domanda di aiuto, in conformità a quanto previsto dalle relative Istruzioni Operative, sono tenuti a presentare la nuova dichiarazione, secondo le modalità sopra descritte, esclusivamente nel caso in cui siano decorsi 120 giorni dalla data di rilascio della domanda e non sia stato ancora autorizzato il relativo pagamento da parte di AGEA.

Qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione dei contributi o degli aiuti pubblici, emerga che il soggetto beneficiario è censito nelle banche dati dei suddetti Enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE) e lo stesso abbia trasmesso ad AGEA la “dichiarazione di esenzione DURC” sarà applicato quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci nonché la

- 
- è un’impresa agricola esercitata in forma societaria non iscritta alle gestioni previdenziali, ma con soci aventi qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ovvero Coltivatore diretto (CD), ovvero, per i rapporti di natura associativa, Concedenti (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari)
  - è un’azienda agricola priva di dipendenti che per la propria attività utilizza unicamente coadiuvanti familiari iscritti INPS
  - è un’impresa in forma di società di persone o di capitali, i cui soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ,

Con riferimento il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T.U.), AGEA, quale amministrazione procedente, effettua idonei controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione DURC rilasciate a sistema.

#### 4. Verifiche DURC: Soggetti con obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)

Per i soggetti con obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile), AGEA in prima istanza verifica la presenza di eventuali debiti INPS attraverso l'interrogazione del Registro debitori del SIAN. In caso di presenza di debiti INPS il pagamento degli aiuti Nazionali non potrà essere effettuato fino a regolarizzazione della posizione contributiva. AGEA fornirà ai beneficiari, per il tramite dei CAA mandatari, la presenza del motivo ostativo al pagamento.

In assenza di debiti INPS AGEA procede verifica della regolarità contributiva con modalità telematica. Se in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2015, l'esito è positivo, il soggetto è regolare e verrà indicata (da parte dell'INPS) anche la relativa durata della validità dell'esito restituito (**durata massima 120 giorni**) dalla data dell'interrogazione. Pertanto, AGEA potrà procedere al pagamento del contributo.

In considerazione delle tempistiche stabilite per la verifica telematica della regolarità contributiva, nonché della numerosità dei beneficiari degli aiuti nazionali, soprattutto di quelli delle misure attuate nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», AGEA consente ai soggetti che già dispongono di un DURC in corso di validità autonomamente acquisito per altre funzioni, di segnalarlo tramite il proprio CAA mandatario, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

Ciò anche per evitare che singoli beneficiari inviino tale DURC autonomamente acquisito tramite PEC, o altra modalità non proceduralizzata di difficile gestione, che potrebbe determinare ulteriori rallentamenti cagionando danni agli altri beneficiari.

A tal fine AGEA mette a disposizione dei CAA mandatari un apposito servizio in ambito Fascicolo Aziendale al fine di razionalizzare la registrazione nel SIAN di tali informazioni. Il servizio consente ai CAA mandatari, secondo le indicazioni puntuali che saranno fornite da AGEA, di inserire gli elementi essenziali di seguito riportati, riferiti ai DURC autonomamente acquisito per altre funzioni da parte dei beneficiari:

- Numero Protocollo: identificativo del DURC rilasciato da INPS
- Data richiesta
- Scadenza validità

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

**ATTESTANTE L'ESENZIONE DALLA ISCRIZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI (INPS, INAIL, CASSA EDILE)**

**(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)**

Il/La Sottoscritto/a

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

NATO/A IL GG/MM/AA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

in qualità di:

Titolare  Legale rappresentante

DENOMINAZIONE AZIENDA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

SEDE \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

**DICHIARA DI ESSERE ESENTE DALL' ISCRIZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI (INPS, INAIL, Cassa Edile) in quanto**

- non impiega lavoratori subordinati
- non impiega lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- non è lavoratore autonomo iscritto alle gestioni amministrative da INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi)
- non è lavoratore dello spettacolo e dello sport professionistico
- è un'impresa agricola esercitata in forma societaria non iscritta alle gestioni previdenziali, ma con soci aventi qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ovvero Coltivatore

**diretto (CD), ovvero, per i rapporti di natura associativa, Concedenti (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari)**

- è un'azienda agricola priva di dipendenti che per la propria attività utilizza unicamente coadiuvanti familiari iscritti INPS**
  - è un'impresa in forma di società di persone o di capitali, i cui soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.**
  - la mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali è prevista dai seguenti riferimenti normativi (specificare)**
  -
- 

Dichiara di impegnarsi sin da ora a comunicare eventuali variazioni in merito a quanto sopra.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti dell'Organismo Pagatore AGEA per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile dall'AGEA sulla *Privacy Policy* pubblicata sul proprio sito web - [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it)

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_